

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 23 GENNAIO 2012

AREA GALOPPO – RICHIESTA PROROGA TERMINE EX ART. 123 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE
PRODOTTO N. N. (GB) F. B. 2011 DA SHIROCCO (GER) E YUKO (IRE)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” nel testo vigente;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTI l’art. 5, comma 2, del d. LGS n. 449/1999 e l’art 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario generale;

VISTA la richiesta di proroga del termine previsto dall’art.123 del Regolamento dell’incorporato Ente Jockey Club italiano presentata dal Sig. A. Scarpellini, in qualità di legale rappresentante dell’Allevamento Nuova Sbarra Srl, nonché in qualità di allevatore del prodotto suddetto in data 22-12-2011 relativamente al cavallo N. N. (GB) F. B. 2011 da SHIROCCO (GER) e YUKO (IRE) impossibilitato ad essere trasportato in Italia entro il 31 dicembre 2011 poiché affetto da sindrome influenzale;

VISTO il certificato veterinario redatto in data 15 dicembre 2011 dal Dott. C. R. Phillips attestante le condizioni cliniche del prodotto suddetto;

PRESO ATTO del parere della Dott.ssa Sveva Davanzo, medico veterinario dell’Agenzia;

CONSIDERATO che l’impossibilità di rispettare il termine di cui all’Art. 123 del Regolamento dell’incorporato Ente Jockey Club Italiano deriva da causa di forza maggiore, costituita da problemi di carattere sanitario;

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINA

di considerare italiano a norma dell'Art.123 del Regolamento dell'incorporato Ente Jockey Club Italiano il prodotto N.N. (GB) F.B. 2011 da SHIROCCO (GER) e YUKO (IRE) a condizione che lo stesso sia importato in Italia entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta